

0018 *La Consulta ha bocciato tutte le norme dei decreti di spending review dal 2008 al 2014*

Alle Cciao i propri risparmi

Illegittimo l'obbligo di riversare le somme allo Stato

DI FRANCESCO CERISANO

Sì alla spending review (soprattutto in contesti di grave crisi economica) ma senza obblighi per le **camere di commercio** di riversare al bilancio dello stato i risparmi ottenuti. Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella sentenza n.210/2022 (redatta dal giudice Angelo Buscema) con cui la Consulta ha dichiarato illegittime tutte le disposizioni succedutesi negli anni per contenere la spesa pubblica nella parte in cui si applicavano alle Cciao. Dal dl 112/2008 al dl 78/2010, passando per il decreto legge 95/2012 e il decreto 66/2014. Tutte norme che hanno previsto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 la devoluzione al bilancio dello stato delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa. Nel 2020 con la manovra di bilancio le norme sulla spending review sono state superate (con esclusione di quelle sul personale) ed è stato stabilito un unico limite di spesa legato al valore medio delle uscite per acquisti di beni e servizi nel triennio 2016-2018 incrementato del 10%.

A sollevare questione di legittimità delle norme impugnate è stato il tribunale di Roma. La Consulta ha ritenuto irragionevole l'applicazione alle **Camere di commercio** delle disposizioni sull'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle regole di contenimento della spesa, in considerazione della loro "particolare autonomia finanziaria che preclude la possibilità di ottenere finanziamenti adeguati da parte dello Stato e interventi di ripianamento di eventuali deficit ge-

nerati dalla gestione amministrativa".

La Corte ha osservato che, a decorrere dall'anno 2017, l'entità del diritto camerale corrisposto dalle imprese alle **Camere di commercio** (la principale fonte di sostegno delle Cciao dopo che sono stati eliminati dalle fonti di finanziamento le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, leggi regionali e convenzioni) è stata oggetto di riduzione da parte del legislatore in maniera crescente fino ad arrivare al 50% nel 2017. Secondo i giudici delle leggi "tale riduzione, in aggiunta all'obbligo di riversare al bilancio dello Stato i risparmi derivanti dalle norme di contenimento, ha inciso in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle **Camere di commercio** rendendo, dal 2017 e fino al 2019, i sacrifici imposti non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale".

Tutto questo appare ancor più in contrasto con la Costituzione se si pensa che le **camere di commercio** godono di autonomia funzionale e finanziaria con la conseguenza che, ricorda la Corte, "tutti gli atti di gestione che comportino conseguenze economico-finanziarie per il bilancio delle **camere di commercio** devono essere corredati dalla verifica delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa e per le eventuali minori entrate, degli oneri annuali e pluriennali al fine di mantenere un costante equilibrio nei saldi di competenza e di cassa".

Secondo la Consulta, nonostante l'imposizione di regole di contenimento della spesa possa ritenersi appropriata alle finalità degli interventi legislativi,

operati in contesti di grave crisi economica, "non appare altrettanto congruente con le finalità dell'intervento l'obbligo di riversamento di tali risparmi al bilancio dello Stato" il che vanifica lo sforzo sostenuto dalle **Camere di commercio** nel conseguire i risparmi e lasciando invariato il saldo complessivo della spesa consolidata. "L'equilibrio della finanza pubblica allargata non può essere realizzato attraverso lo sbilanciamento dei conti delle **Camere di commercio**", ha chiosato la Corte. E poi, ha proseguito, un meccanismo come quello delineato dalle norme impuginate "provoca indubbi riflessi negativi sui servizi alle imprese", penalizzando la corretta e efficace gestione dei compiti amministrativi spettanti alle **camere di commercio**.

Le norme del dl 112/2008, 78/2010, 95/2012 e 66/2014, dunque, sono state dichiarate illegittime per contrasto con l'art.3 Cost. perché sottraggono, attraverso l'obbligo di riversamento al bilancio dello Stato dei risparmi di spesa conseguiti dalle **Camere di commercio**, anche le somme versate dalle imprese. "Il principio di ragionevolezza", conclude la Corte, "viene, dunque, violato perché parte delle somme che potrebbero essere destinate alla missione istituzionale delle **Camere di commercio**, per il sostegno alle imprese nelle varie forme previste dalla normativa specifica, viene devoluta all'indifferenziata spesa corrente dello Stato". Tutto questo in violazione del principio dell'autonomia funzionale che caratterizza le Cciao.

© Riproduzione riservata

